

**PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI MUTUA  
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA LE AUTORITA' COMPETENTI DI  
CANADA E ITALIA**

Allo scopo di migliorare e di conferire maggiore operatività all'applicazione delle disposizioni della Convenzione tra Canada e Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali (qui di seguito denominata "la Convenzione"), le autorità competenti di Canada e Italia, desiderose di dare maggiore operatività alle procedure di mutua assistenza amministrativa, hanno convenuto quanto segue:

**OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

1. Sulla base dell'articolo 25 (Scambio di Informazioni) della Convenzione e in applicazione delle leggi interne degli Stati Contraenti, le autorità competenti assicureranno assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale. L'assistenza reciproca comprende lo scambio di informazioni, le verifiche fiscali simultanee nonché la partecipazione a verifiche fiscali all'estero.

**SCAMBIO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI**

2. Sulla base dell'articolo 25 della Convenzione, le autorità competenti si scambieranno in maniera automatica tutte le informazioni, se disponibili, in materia di:

- a) dividendi, di cui all'articolo 10 della Convenzione;
- b) interessi, di cui all'articolo 11 della Convenzione;
- c) canoni, di cui all'articolo 12 della Convenzione;
- d) redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente, di cui all'articolo 14 della Convenzione;
- e) salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, di cui agli articoli 15, 19 e 20 della Convenzione;
- f) compensi e gettoni di presenza, di cui all'articolo 16 della Convenzione;
- g) reddito di artisti e sportivi, di cui all'articolo 17 della Convenzione;
- h) pensioni e rendite, di cui all'articolo 18 della Convenzione; e
- i) altri redditi, di cui all'articolo 21 della Convenzione.

**SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI**

3. Sulla base dell'articolo 25 della Convenzione, le autorità competenti possono comunicare, senza previa richiesta, tutte le informazioni pertinenti che potrebbero rivelarsi importanti per l'altra autorità competente quando, nello svolgimento della propria attività, le informazioni ricevute sono utili ai fini della determinazione, dell'accertamento e della riscossione delle

imposte previste dall'articolo II della Convenzione. Quanto sopra ricorre nel caso in cui:

- a) l'autorità competente di uno Stato ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell'altro Stato;
- b) un contribuente ottiene, in uno Stato, una riduzione od un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta od un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato;
- c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato ed un contribuente dell'altro Stato sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione d'imposta nell'uno o nell'altro Stato oppure in entrambi;
- d) l'autorità competente di uno Stato ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi di imprese;
- e) si ritiene che un particolare sistema di elusione o evasione fiscale possa essere attuato da contribuenti nell'altro Stato.

E qualunque altro caso sul quale convengono le autorità competenti di entrambi gli Stati.

#### **CONDIZIONI PER LO SCAMBIO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI**

1 Se le informazioni fornite risultano errate oppure incomplete, l'autorità competente invierà una comunicazione all'altro Stato nel più breve tempo possibile. Lo stesso avverrà per problemi tecnici o difficoltà rilevate nella conversione dei dati forniti.

2 Lo scambio automatico delle informazioni sarà assicurato sistematicamente, nel più breve tempo possibile, e preferibilmente entro la fine del secondo anno civile successivo all'anno in cui si è prodotto il reddito.

3 Lo scambio automatico delle informazioni sarà assicurato per via elettronica, nel Formato Magnetico Standard OCSE (ultima versione) laddove possibile. Il formato cartaceo sarà utilizzato soltanto per l'invio delle informazioni spontanee, oppure quando i mezzi di scambio elettronici non sono disponibili.

4 Nel caso di persone fisiche, le informazioni scambiate dovranno includere nome, indirizzo e, se possibile, TIN (Numero di Identificazione Fiscale/Codice Fiscale) nel paese di residenza. Le informazioni includeranno altresì data e luogo di nascita, se disponibili. Nel caso di persone giuridiche, si provvederà a fornire informazioni analoghe.

#### **RICHIESTA DI INFORMAZIONI SPECIFICHE**

1 Sulla base dell'articolo 25 (Scambio di informazioni) della Convenzione, l'autorità competente dello Stato interpellato invierà le informazioni su richiesta specifica dell'autorità competente dello Stato richiedente per le finalità di cui al Paragrafo 1. Se le informazioni in possesso dello Stato interpellato non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detto Stato adotterà le misure previste dalla propria legislazione al fine di fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.

9. Una richiesta di assistenza, prodotta conformemente al presente paragrafo,

includerà per quanto possibile:

- a. l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
- b. una descrizione delle informazioni richieste in cui se ne specifica la natura e la forma nelle quali l'autorità competente richiedente desidera ricevere le informazioni dall'autorità competente interpellata;
- c. la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
- d. i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dallo Stato interpellato oppure siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione dello Stato interpellato; e

Il nome nonché l'indirizzo di qualunque persona si ritiene essere in possesso delle informazioni richieste.

10 La richiesta sarà evasa al più presto. L'autorità competente interpellata accuserà ricevuta della richiesta di informazioni e, nel caso nella richiesta siano rilevate eventuali carenze, essa dovrà segnalare all'autorità competente dello Stato richiedente tali carenze entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta. L'autorità competente interpellata, qualora non possa fornire le informazioni entro 90 (novanta) giorni, informerà l'autorità competente richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine.

#### **LIMITI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

11. Sulla base dell'articolo 25 della Convenzione, le disposizioni sullo scambio di informazioni di questo Protocollo d'Intesa non possono essere interpretate nel senso di imporre agli Stati Contraenti l'obbligo:

- a. di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;
- b. di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o ai propri regolamenti; oppure
- c. di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o ai propri regolamenti.

12. Resta inteso che in nessun caso le disposizioni di cui al paragrafo 11 possono essere interpretate nel senso di autorizzare lo Stato Contraente a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

#### **RISERVATEZZA**

13. Sulla base dell'articolo 25 della Convenzione, le informazioni ricevute da uno Stato

Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od alle autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per le imposte previste dalla Convenzione. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

### **VERIFICHE SIMULTANEE**

1. Allo scopo di conferire maggiore operatività allo scambio di informazioni e di occuparsi in maniera più efficace di casi di inosservanza della legislazione fiscale, le autorità competenti hanno concordato delle procedure di lavoro al fine di effettuare verifiche fiscali simultanee di persone, o gruppi di persone, selezionati che svolgono la propria attività in entrambi gli Stati. Le procedure sono definite nell'Allegato A.
2. Per verifica fiscale simultanea si intende una verifica intrapresa in virtù di un accordo mediante il quale le autorità competenti decidono di verificare simultaneamente ed in modo indipendente, ciascuna sul proprio territorio, la situazione fiscale di una o più persone che presenti un interesse comune o complementare allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute.

### **VERIFICHE FISCALI ALL'ESTERO**

- 1 Su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente, l'autorità competente dello Stato interpellato può autorizzare la presenza di rappresentanti dell'autorità competente dello Stato richiedente nel corso di particolari fasi della verifica fiscale nello Stato interpellato, nei limiti previsti dalla legislazione di quest'ultimo.
- 2 Se la richiesta viene accolta, l'autorità competente dello Stato interpellato notificherà, nel più breve tempo possibile, l'autorità competente dello Stato richiedente circa l'ora ed il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designati che avranno la responsabilità della verifica nonché delle procedure e delle condizioni richieste dallo Stato interpellato per l'effettuazione della verifica. Qualunque decisione in merito all'effettuazione della verifica sarà presa dallo Stato interpellato.
- 3 Le autorità competenti possono definire, di comune accordo, le procedure che regolano la presenza dei funzionari fiscali esteri.

### **TRASMISSIONE ELETTRONICA**

19. Ciascuna autorità competente può trasmettere per via elettronica le informazioni (specifiche, spontanee e automatiche) utilizzando il sistema di cifratura AES 256bit. Nel caso in cui l'autorità competente non dovesse disporre di tale sistema di cifratura, le informazioni dovranno essere trasmesse su supporto cartaceo. In generale, le comunicazioni

relative alla notifica ed al *follow up* saranno scambiate per posta elettronica, utilizzando un sistema di cifratura ove possibile.

## **INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

- 1 Le autorità competenti faranno in modo di risolvere, di comune accordo, qualsiasi difficoltà o dubbio derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Protocollo d'Intesa. In particolare, le autorità competenti possono concordare sul significato comune di un termine.
- 2 Le autorità competenti possono comunicare direttamente tra loro al fine di attuare le disposizioni di questo Protocollo d'Intesa.
- 3 Ai fini dell'applicazione di questo Protocollo d'Intesa, i rappresentanti delle autorità competenti sono:

Per il Canada:

Director,

Competent Authority Services Division

Canada Revenue Agency

5<sup>th</sup> floor, Canada Building

344 Slater Street

Ottawa, Ontario

K1A 0L5 Telefono: 1-613-941-7831 Fax: 1-613-990-7370

Per l'Italia:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento delle Finanze

Direzione Relazioni Internazionali

Via dei Normanni, 5

00184 Roma (Italia)

[df.dri.segreteria@finanze.it](mailto:df.dri.segreteria@finanze.it)

Telefono: + 39 06 93836414

Fax: + 39 06 93836218

## **COSTI**

- 1 A meno che le autorità competenti non decidano diversamente, i costi ordinari sostenuti per l'esecuzione di questo Protocollo d'Intesa sono a carico dello Stato interpellato ed i costi straordinari sono a carico dello Stato richiedente.
- 2 I costi straordinari non saranno sostenuti senza il previo consenso dell'autorità competente richiedente.

## **CONSULTAZIONI**

25. Le autorità competenti si consultano ogniqualvolta ciò si renda necessario per agevolare

l'applicazione di questo Protocollo d'Intesa.

### ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE


- 1 Questo Protocollo d'Intesa entra in vigore a decorrere dalla data della seconda firma (tra le due, prevale la data posteriore).
- 2 Questo Protocollo d'Intesa può essere modificato in qualunque momento con il consenso delle autorità competenti.

### DENUNCIA

28. Questo Protocollo d'Intesa è concluso per un periodo indeterminato di tempo. Esso può essere denunciato mediante notifica scritta da una delle autorità competenti e cessa di avere effetto dopo che tale avviso è stato ricevuto.


29. Questo Protocollo d'Intesa è firmato in duplice copia, nelle lingue inglese ed italiana. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per conto del Canada  
L'autorità competente  
per il Canada



Competent Authority  
Services Division  
Canada Revenue Agency

Per conto dell'Italia  
L'autorità competente  
per l'Italia



Direttore Generale delle Finanze  
Ministero dell'Economia e delle Finanze

## VERIFICHE FISCALI SIMULTANEE

Allo scopo di conferire maggiore operatività allo scambio di informazioni e di occuparsi in maniera più efficace di casi di inosservanza della legislazione fiscale, le autorità competenti di Canada e Italia hanno concordato delle procedure di lavoro al fine di effettuare verifiche fiscali simultanee di persone, o gruppi di persone, selezionati che svolgono la propria attività in entrambi gli Stati.

### Base Giuridica

L'articolo 25 della Convenzione Fiscale tra Canada e Italia autorizza lo scambio di informazioni ai sensi di questi programmi. L'utilizzo o la divulgazione delle informazioni trasmesse sulla base dell'articolo sullo *Scambio di Informazioni* sono disciplinati in conformità con le disposizioni in esso contenute.

### Obiettivi

Gli obiettivi di questi programmi comprendono la valutazione dell'assoggettabilità, e l'agevolazione dello scambio di informazioni in relazione a tali verifiche.

### Criteri per la selezione dei casi

I casi scelti per una verifica simultanea dovranno riguardare uno o più contribuenti che svolgono attività in entrambi gli Stati. I fattori di cui tenere conto nella scelta del caso, includeranno in via prioritaria ma non saranno limitati a:

- elusione e/o evasione fiscale;
- inosservanza sostanziale della legislazione fiscale di entrambi gli Stati;
- manipolazione dei prezzi di trasferimento a potenziale discapito degli Stati partecipanti;
- altre forme di pianificazione fiscale internazionale che, se contrastate con successo, possono aumentare il gettito fiscale di entrambi gli Stati partecipanti;
- risultati economici, dichiarati da un contribuente o da contribuenti collegati, in un determinato periodo di tempo, sostanzialmente inferiori a quanto ci si potrebbe aspettare, quali ad esempio:
  - inadeguatezza dell'utile dichiarato rispetto alle vendite, all'attivo, ecc;
  - casi di continua dichiarazione di perdite, in particolari perdite a lungo termine, da parte del contribuente;
  - casi in cui il contribuente ha pagato un'imposta minima o nulla, nonostante la realizzazione di utili, nel periodo considerato;

- situazioni in cui le autorità competenti stimano che una tale verifica corrisponda all'interesse delle amministrazioni fiscali di promuovere l'adempimento fiscale internazionale.

### Selezione dei Casi e Procedure di Verifica

Le procedure di selezione sono le seguenti:

1. Le autorità competenti di ciascuno Stato identificheranno in modo indipendente i contribuenti che intendono proporre per una verifica simultanea.
2. Ciascuna autorità competente proporrà all'altra autorità competente quei casi che ritiene suscettibili di verifica, sulla base dei criteri stabiliti in questo accordo. La stessa deve spiegare, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornire le informazioni che hanno indotto a proporli così come ogni altra idonea informazione, indicando i termini di prescrizione applicabili ai casi proposti per una verifica simultanea.
3. Ciascuna autorità competente stabilisce se intende partecipare ad una verifica simultanea. Nessuna delle autorità competenti è, tuttavia, obbligata a collaborare in una verifica proposta dall'altra autorità competente.
4. Se un'autorità competente accetta la proposta della controparte di partecipare ad una verifica simultanea, quell'autorità competente confermerà, per iscritto, la selezione del caso specificando i contribuenti, le imposte ed i periodi d'imposta. La medesima autorità competente indicherà un rappresentante designato cui competerà la responsabilità funzionale di direzione della verifica. Dopo aver ricevuto conferma, l'autorità competente proponente indicherà per iscritto un proprio rappresentante designato. In quei casi in cui si addivenga ad un accordo per l'effettuazione di una verifica simultanea, l'autorità competente di ciascuno Stato richiederà formalmente all'altra autorità competente di scambiare informazioni specifiche in conformità con la Convenzione.
5. I rappresentanti designati dalle autorità competenti decideranno sulle aree e sui periodi da sottoporre a verifica nell'ambito dei casi particolari selezionati, il programma di lavoro relativo alla verifica nonché il tipo di approccio. Essi avvieranno lo scambio di informazioni specifiche in conformità con le richieste formali scritte.
6. Dopo l'accettazione della verifica simultanea proposta, le autorità competenti possono presentare ulteriori richieste di scambi di informazioni o fornirsi reciprocamente informazioni in maniera spontanea, in conformità con e ai sensi della Convenzione che disciplina l'Accordo.
7. L'autorità competente di ciascuno Stato può, mediante una dichiarazione indirizzata alla propria controparte nell'altro Stato, indicare che in base alla loro legislazione interna essa informerà i contribuenti prima di trasmettere le informazioni in questione, a norma dell'articolo 25 della Convenzione (Scambio di informazioni).

## Personale

Le verifiche saranno effettuate separatamente nel quadro della legislazione e della prassi nazionale da parte di funzionari dell'amministrazione fiscale di ciascuno Stato, in modo tale da massimizzare i vantaggi ottenibili dalle disposizioni concernenti lo scambio di informazioni.

## Esecuzione di una verifica fiscale simultanea

Una verifica fiscale simultanea richiede la cooperazione del personale in servizio in ciascuno Stato che controllerà simultaneamente, ma in modo indipendente, la situazione del contribuente o dei contribuenti nell'ambito delle rispettive giurisdizioni. La responsabilità principale di coordinare la verifica e lo scambio di informazioni su un contribuente selezionato spetterà allo Stato sul quale concorderanno le autorità competenti. Tutti gli scambi di informazioni devono essere effettuati nei termini della Convenzione e del Protocollo d'Intesa sulla reciproca assistenza amministrativa.

## Interruzione di una verifica fiscale simultanea

Se una delle due autorità competenti perviene alla conclusione che il proseguimento di una verifica simultanea non è più utile, essa può ritirarsi dalla verifica notificando per iscritto il suo ritiro all'altra autorità competente.

## Conclusione di una verifica fiscale simultanea

Una verifica fiscale simultanea si conclude dopo un coordinamento ed una consultazione tra le autorità competenti di ciascuno Stato, in conformità con le procedure amministrative di ciascun paese. Le questioni concernenti la doppia imposizione sorte a seguito della verifica, sono riservate all'articolo 24 della Convenzione (Procedura amichevole).